

STATUTO SARDEGNA IT S.R.L

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata: "Sardegna IT S.r.l.".

La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in house providing nell'ambito dei settori di competenza istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi strumentali della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2

Struttura societaria - Sede

La società ha sede in Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Su indicazione del socio unico l'amministratore unico potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, oppure potranno essere istituite o soppresse unità locali operative purché ciò avvenga nel territorio della Regione Sardegna.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa,

contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in poi RAS).

In particolare, la Società effettua, nel rispetto della normativa vigente ed in tema di organismi in house providing, attività di supporto al socio Regione Sardegna:

nella creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile nell'individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi dell'amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, ottimizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi e ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni e i ritorni di quelli da effettuare; nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e logistico della RAS e Enti, Società e Agenzie regionali indicate dal socio unico; nel controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla RAS, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate

dall'amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato.

La società è in ogni caso vincolata a svolgere in via esclusiva la propria attività per il socio o per enti, agenzie o società regionali indicate dal socio unico e comunque nel territorio di riferimento del socio medesimo.

La Società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti, nei quali il corrispettivo sia determinato in base ai livelli di mercato.

Essa può compiere, in via residuale e non prevalente e in modo strumentale ogni altra necessaria operazione utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive leggi.

Articolo 4

Durata

La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le mo-

dificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente
sciolta.

La Società è a totale capitale pubblico, in conformità al modello in house providing. La quota del capitale sottoscritta dal socio Regione Autonoma della Sardegna non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

Il socio di Sardegna IT s.r.l. può essere unicamente la Regione Autonoma della Sardegna.

Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di aumento del Capitale, i versamenti del Capitale sottoscritto sono richiesti dall'organo amministrativo secondo il disposto dell'articolo 2481 bis del Codice Civile.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dell'amministratore unico, del sindaco o dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per quanto concerne i loro

rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali. Il domicilio dei Soci si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

Articolo 7

Quote di partecipazione

I diritti sociali spettano al socio unico Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 8

Modalità del controllo analogo

La Società è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della RAS di tipo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, secondo contenuti e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Sono riservate alla competenza del socio unico, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile, le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile.

Il socio decide altresì sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Giunta regionale, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti proposti alla sua attenzione dall'organo amministrativo.

Articolo 10

Assemblea

Le decisioni del socio devono essere adottate mediante il pro-

cedimento assembleare e non mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Sardegna dall'organo amministrativo, con avviso spedito venti giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Il socio unico ha diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico ed i sindaci o il sindaco unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'organo amministrativo ed i sindaci o il sindaco unico che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi da parte della società -

con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

1. Indirizzi dell'assemblea

L'Amministratore Unico deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi determinati dall'Assemblea.

2. Controllo dei soci sulla conduzione della società

L'assemblea, ove, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione della società, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti dell'organo amministrativo i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Atti dell'Amministratore Unico per la cui esecuzione è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea

L'organo amministrativo trasmette all'Assemblea i sottotati atti per l'autorizzazione di:

- acquisto e vendita di immobili;
- acquisto e/o vendita di partecipazioni azionarie e/o costituzione di società;
- prestazioni di garanzia e mutui;
- proposte di aumento di capitale.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere autorizzati dall'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti ancorché autorizzati in tutto o in parte dall'Assemblea, il cui verbale deve essere immediatamente trasmesso alla RAS.

L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione.

4. Budget annuale

Il bilancio economico di previsione della società è approvato dall'organo amministrativo, di norma, entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento ed è tempestivamente trasmesso all'assemblea per l'autorizzazione all'esecuzione di cui al precedente articolo da deliberare entro trenta giorni dalla ricezione.

Detto budget, che non potrà chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla società in base alle leggi statali e regionali.

Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, l'organo amministrativo deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre tempestivamente all'assemblea, le cause

che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio.

Il budget annuale deve essere corredato da una relazione dell'organo amministrativo sulle previsioni della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società opera.

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in assenza di questi, dalla persona designata dal socio unico.

Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;

- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Non possono svolgersi in teleconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge.

Articolo 12

Deleghe

Il socio unico può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite all'organo amministrativo, a sindaci o al sindaco unico o al revisore.

Articolo 13

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile, salvi i diritti amministrativi sotto riservati alla RAS.

Articolo 14

Amministrazione

La Società è amministrata da un amministratore unico la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme deliberazione

della Giunta.

L'amministratore può essere scelto anche fra non soci.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

L'amministratore unico è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 15

Soci con particolari diritti amministrativi

I particolari diritti amministrativi, stabiliti nel presente statuto, spettanti in via esclusiva alla RAS saranno esercitati dal Presidente della stessa, previa conforme deliberazione della Giunta, e precisamente:

- approvazione del budget finanziario ed economico;
- nomina e revoca dell'Amministratore Unico e determinazione dell'eventuale compenso;
- nomina e revoca del sindaco e determinazione dell'eventuale compenso, ovvero nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dell'eventuale compenso;
- nomina del revisore contabile, se previsto, e determinazione dell'eventuale compenso.

Articolo 16

Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale

spetta all'amministratore unico, nell'ambito dei poteri attribuiti ed in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 17

Compensi all'organo amministrativo

Il compenso dell'Amministratore Unico viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati al socio.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Organo di controllo

Il Socio nomina un organo di controllo monocratico o collegiale e, se previsto, un revisore contabile; in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

La nomina dei componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme deliberazione della Giunta.

Nel caso non venga nominato un revisore legale dei conti, la revisione è esercitata dall'organo di controllo.

Esso dura in carica un triennio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica, e ha le attribuzioni e i doveri di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto:

- se monocratico, al momento della sua sostituzione;
- se collegiale, nel momento della sua ricostituzione.

Il componente dell'organo di controllo è rieleggibile.

Articolo 20

Compensi all'organo di controllo

Il compenso al componente o ai componenti dell'organo di controllo viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo nominati presso gli organismi partecipati dalla Regione.

Articolo 21

Collegio sindacale

L'organo di controllo collegiale, ove nominato, è formato da tre componenti effettivi, e di due sindaci supplenti e deve

riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Esso dura in carica un triennio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica, ed ha le attribuzioni ed i doveri di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 22

Revisore

Il Socio ha comunque facoltà di nominare un revisore legale dei conti, salvi i casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Al revisore, se nominato, si applicano le norme previste in materia di società per azioni, anche relativamente alle competenze ed ai poteri; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei componenti dell'organo di controllo.

Articolo 23

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364 c.c. ultimo comma.

Articolo 24

Utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea ordinaria alla realizzazione di progetti regionali di carattere istituzionale.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. L'assemblea che delibera lo stato di liquidazione nomina i liquidatori determinando:

- il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del Collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori.

Per la liquidazione della società si applicano le vigenti norme di legge.

Articolo 26

Risoluzione controversie

Le controversie promosse nei confronti della società o del socio da parte dell'amministratore unico, dei liquidatori e dei componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti da parte della società o del socio sono rimesse all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 27

Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia di società partecipate da enti pubblici.